

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/00886**

Del: 18/02/2022

Esecutivo Da: 18/02/2022

Proponente: P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di calzature estive e invernali, a ridotto impatto ambientale, tramite accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 – Anno 2022

Pag. 1 di 7 DD/2022/00886

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- in data 22.02.2021 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti":
- in data 30.03.2021 con Deliberazione n. 96, immediatamente eseguibile, è stato approvato dalla Giunta Comunale il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2022 e sino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio;
- con determinazione dirigenziale n. 784 del 31.01.2020 il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della P.O. Economato e Acquisizione di Beni e Servizi Generali ed ha altresì attribuito alla stessa, con successiva determinazione dirigenziale n. 1044 del 07.02.2020, le relative responsabilità, funzioni e competenze;
- con determinazione dirigenziale n. 528 del 03.02.2021, rettificata con determinazione dirigenziale n. 567 del 04.02.2021, l'attuale assetto delle posizioni organizzative e dei relativi incarichi è stato prorogato fino al 31.01.2023;

Visto il Regolamento approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 547/444 del 26/6/2003 quale disciplina generale delle assegnazioni della massa vestiario a talune categorie di dipendenti;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3327 del 8.5.2018 con cui sono state approvate le "Tabelle Vestiario" che hanno sostituito integralmente le precedenti, approvate con deliberazione di Giunta n. 547/2003 e revisionate con Determinazione Dirigenziale n. 908 del 11.2.2016 e Determinazione Dirigenziale n. 2643 del 16.5.2016;

Rilevato che l'appalto relativo alla fornitura di calzature estive ed invernali, a ridotto impatto ambientale, da destinarsi ad uscieri ed autisti comunali, ha avuto termine lo scorso 31.12.2021 e che si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento al fine di assicurare la continuità delle forniture di cui trattasi e il buon andamento dell'azione amministrativa;

Considerato che la forma contrattuale ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione è stata individuata nell'accordo quadro, di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che permette la fissazione dei prezzi unitari di riferimento e di individuare l'operatore economico con cui stipulare i successivi

Pag. 2 di 7 DD/2022/00886

contratti attuativi, per un importo complessivo di € 25.000,00 oltre IVA di Legge, importo individuato in base ai fabbisogni presunti dell'anno 2022;

Dato atto che non risulta attivata da CONSIP S.P.A. una specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura in questione;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207...";

Visto l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento (...) secondo le seguenti modalità: "... a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro...";

Preso atto che, sulla base delle norme sopra richiamate, in data 18.11.2021 venivano avviate sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA - n. 3 trattative dirette mediante l'invio di richiesta di preventivo ad aziende di comprovata e notoria esperienza del settore ovvero: Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A., Calzaturificio Montebove s.r.l. e Textil Gor s.r.l., unitamente al Capitolato Speciale di Appalto contenente le condizioni dell'accordo quadro e le caratteristiche tecniche delle calzature oggetto di fornitura;

Riscontrato che entro le ore 18:00 del 25.11.2021 sono pervenuti n. 2 preventivi di spesa da parte delle seguenti aziende:

- Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A.
- Calzaturificio Montebove s.r.l.:

Esaminati i preventivi contenenti i prezzi unitari e la relativa documentazione inviata dalle suddette aziende, con email del 02.12.2021 è stato richiesto all'impresa Calzaturificio Montebove s.r.l., che ha presentato il preventivo più conveniente tra quelli pervenuti, di presentare la campionatura degli articoli proposti;

Atteso che

- dal confronto della campionatura pervenuta con le schede tecniche si è reso necessario chiedere, con mail del 02.02.2022, alcuni chiarimenti relativi a tre tipologie di calzature,
- tali chiarimenti sono stati inviati dalla suddetta azienda con mail del 08.02.2022 e sono stati ritenuti

Pag. 3 di 7 DD/2022/00886

soddisfacenti ai fini dell'affidamento della fornitura;

Preso atto che i prezzi offerti sono congrui in relazione alle caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti in questione anche sulla base dell'economicità evidenziata dal confronto tra i due preventivi pervenuti;

Dato atto che

- sono state acquisite le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e le dichiarazioni di cui alla L. 136/2010,
- sono state espletate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, dalle quali non sono emersi motivi ostativi all'affidamento;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 come modificato dalla Legge 108/2021, la fornitura di calzature estive ed invernali, a ridotto impatto ambientale, nella forma dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, all'impresa Calzaturificio Montebove s.r.l., con sede in Tolentino (MC), via Gioacchino Rossini n. 10, C.F. e P. IVA 00147670434, per l'importo pari ad € 25.000,00 oltre IVA 22% ovvero € 30.500,00 IVA compresa, sulla base dei prezzi unitari offerti nella trattativa MEPA n. 1919383, la cui copia si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ricordato che

- come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile, l'accordo quadro "...realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum..." e che "...Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. ... Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di e impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio..." (Corte dei Conti Campania del. 77/2018);
- conseguentemente gli impegni di spesa saranno assunti in bilancio solo al momento dell'approvazione dei successivi contratti attuativi;

Pag. 4 di 7 DD/2022/00886

Dato atto che il RUP, per il procedimento in questione, è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile della P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali, che dichiara ai sensi del DPR 445/2000:

- -- di possedere i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016,
- -- che non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'affidamento e all'affidatario, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto prescritto dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Firenze:

Rilevato che attraverso la piattaforma ANAC è stato acquisito il seguente CIG Z70353E37F e che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Profilo del Committente;

Visti

- l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 secondo cui "...Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016...";
- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 secondo cui "....Nella procedura di cui all'articolo 36,comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...";

Dato atto del rispetto del principio di rotazione di cui all'art.36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla categoria merceologica di cui trattasi;

Precisato che in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la continuità delle forniture di calzature da assegnare ai dipendenti aventi diritto in base alle tabelle approvate con DGC n. 547/2003 e successive modificazioni;
- il contratto ha ad oggetto nella forma dell'accordo quadro la fornitura di calzature estive ed invernali;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in formato digitale;
- le clausole negoziali sono fissate nel capitolato speciale d'appalto e nel successivo contratto;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11.9.2020 n. 120 modificata con Legge 108/2021;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.15 comma 4 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente;

Visti:

Pag. 5 di 7 DD/2022/00886

- le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il DPR n.62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 approvato con delibera G.C. n. 91 del 30.03.2021:

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 come modificato dalla Legge 108/2021, la fornitura di calzature estive ed invernali, a ridotto impatto ambientale, nella forma dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, all'impresa Calzaturificio Montebove s.r.l., con sede in Tolentino (MC), via Gioacchino Rossini n. 10, C.F. e P. IVA 00147670434, per l'importo pari ad € 25.000,00 oltre IVA 22% ovvero € 30.500,00 IVA compresa, sulla base dei prezzi unitari offerti nella trattativa MEPA n. 1919383, la cui copia si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare altresì atto che è stato acquisito il seguente codice CIG per l'accordo quadro: Z70353E37F;
- 3. di dare infine atto che:
- in sede di approvazione di ciascun contratto attuativo si provvederà ad assumere gli impegni di spesa sul pertinente capitolo di Bilancio,
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali,
- il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 sul Profilo del Committente.

ALLEGATI INTEGRANTI

Pag. 6 di 7 DD/2022/00886

TD1919383_Offerta_CALZATURIFICIO_MONTEBOVE_SRL_ID1179843.pdf.p7m - 1fdc6d8c9795d9f2e55520ff7f5c0726c00530ce143b144dd003d6febcc78ee1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica Annalisa Poli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Pag. 7 di 7 DD/2022/00886